



Conferenza
degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Sicilia



Siracusa, 19 maggio 2023

All'Assessore alle Autonomie Locali della Regione Siciliana

Al Presidente della Commissione Affari Istituzionali Regione Siciliana

e-mail: assessore.aall.fp@regione.sicilia.it
gabinetto.aall.fp@regione.sicilia.it
ignazio.abbate@ars.sicilia.it

Prot. n.19/2023

La Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della Sicilia è grata per l'opportunità avuta di mettere a disposizione di Codesto Assessorato e alla Commissione Affari Istituzionali le esperienze della categoria che rappresento al fine di migliorare alcuni profili della norma che disciplina il reclutamento degli Organi di Revisione Economico-Finanziaria negli Enti Locali (ossia l'articolo 10 della legge regionale n. 3/2016, come s.m.i.). Ciò anche a seguito di alcuni emendamenti presentati dagli Onorevoli Deputati Regionali che propongono delle modifiche alla norma sopra richiamata, ritenendo utile manifestare l'apprezzamento della stessa, soprattutto rispetto alla norma nazionale.

Le disposizioni regionali ad oggi vigenti hanno consentito in questi anni di garantire adeguatamente l'autonomia e l'indipendenza dell'Organo di Revisione economico finanziario.

L'esperienza degli ultimi anni conferma che l'Organo di controllo individuato mediante estrazione gode di una autonomia operativa che il previgente sistema di fatto non consentiva.

Nostro obiettivo primario è fornire alla Pubblica Amministrazione Revisori adeguatamente "formati", dotati di competenza ed esperienza consone alla delicatezza e alla complessità della funzione.

Importanti miglioramenti possono essere apportati alla norma sopra richiamata in tale direzione.



Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia



La proposta di modifica da parte della conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della Sicilia dell'attuale normativa regionale è finalizzata a qualificare ulteriormente i profili dei Revisori sorteggiati ad esclusiva tutela dell'interesse delle Pubbliche Amministrazioni locali.

PROPOSTA

"Art. 10. (Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali).

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da 3 membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo.

Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle Unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 25, del Dl. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

*1) iscrizione da **almeno 5 anni** nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;*

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

3) avere svolto, alla data di presentazione della domanda, almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di 3 anni concluso negli ultimi 10 anni;



Conferenza
degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Sicilia



b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto, alla data di presentazione della domanda, almeno tre incarichi di revisore dei conti presso enti locali della durata di 3 anni di cui almeno un incarico concluso negli ultimi 10 anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

4) il presidente è estratto fra i soggetti che ne fanno richiesta aventi i requisiti per esercitare la revisione negli Enti Locali di fascia 4;

5) al fine di incentivare la formazione sul campo di soggetti senza alcuna pregressa esperienza, un componente viene estratto fra i soggetti che ne fanno richiesta in possesso dei seguenti requisiti: conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e un iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e fino a 40.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno 8 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto alla data di presentazione della domanda almeno 4 incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di 3 anni di cui almeno un incarico concluso negli ultimi 10 anni;



Conferenza
degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Sicilia



3) *conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.*

4) **il presidente è estratto fra i soggetti che ne fanno richiesta aventi i requisiti per esercitare la revisione negli Enti Locali di fascia 4.**

d) fascia 4 - comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e città metropolitane:

1) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto, alla data di presentazione della domanda, almeno 5 incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di 3 anni di cui almeno un incarico concluso negli ultimi 10 anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di 2 mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente **con modalità elettroniche**, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.



Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia



5. ~~L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.~~

6. ~~Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.~~

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale. **I revisori che svolgono contemporaneamente il numero di quattro incarichi non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore in altri enti locali, tranne nell'Ente dove già ricoprono l'incarico.**

8. ~~In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 9. All'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è soppresso; b) al comma 3 le parole "e sono rieleggibili per una sola volta" sono soppresse.».~~

Infine, si evidenzia la necessità di dare piena attuazione alla circolare n. 4 del 21/03/2019 del dipartimento autonomie locali, a firma della dirigente generale, dott.ssa Margherita Rizza, anche al fine di fornire agli enti locali le informazioni utili per effettuare i controlli sul numero degli incarichi dei revisori estratti.



Conferenza
degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Sicilia



A tal fine la conferenza, per il tramite degli Ordini Territoriali, si rende disponibile a collaborare per fornire assistenza per la predisposizione di una banca dati, da mettere a disposizione degli enti locali e dei soggetti interessati degli incarichi ricevuti dai propri iscritti.

Si ribadisce che l'intento è di mettere a disposizione le esperienze della categoria per cambiare in meglio il procedimento di reclutamento degli organi di revisione addivenendo a soluzioni condivise mediante un confronto costruttivo e, ne siamo certi, utile per il bene pubblico.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore della Conferenza
degli ODCEC della Sicilia
Dott. Gaetano Ambrogio